

## REGOLAMENTO (CE) N. 1660/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 1423/96 che fissa i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1423/96 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata delle mele e delle ciliegie originarie di taluni paesi terzi;

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato di tale regolamento; che è quindi necessario rettificarlo;

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede all'articolo 4, paragrafo 3 che se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfet-

tario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore; che occorre quindi ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari che la compongono;

considerando che, per evitare di subire un eventuale pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione applicabili alle mele e alle ciliegie originarie di taluni paesi terzi, che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1423/96, sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1996.

A richiesta dell'interessato, il disposto dell'articolo 1 si applica il 23 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1996.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 182 del 23. 7. 1996, pag. 17.